



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2019, proposto da

Luigi Alioto, Marta Amata, Sara Teresa Ammirante, Paola Aparo, Emilio Arcuri, Danila Giada Balsamo, Alessandra Barcellona, Gabriele Barletta, Miriam Barone, Maria Bonaffini, Amedeo Bonfiglio, Anna Bordonali, Sabrina Maria Chiara Borgetto, Vincenza Maria Brigano', Andreina Brucato, Silvia Brunetto, Anna Maria Calcaterra, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Palermo, via della Libertà, 62;

Paolo Canale, Vita Capizzi, Giuseppe Caramazza, Andrea Caramma, Salvatore Cardinale, Cristian Carduccio, Giovanni Carollo, Maurilio Castelli, Ilenia Catalano, Valentina Catalano, Carlo Cavallaro, Ornella Centinaro, Angelo Cerruto, Ilenia Ciaramitaro, Livia Cimino, Emmalaura Citta' Bertola, Giuseppe Clemente, Arianna Conforto, Elisa Coticchio, Salvatore D'Alessandro, Tommaso D'Anna, Giulia Daricello, Tania Di Raimondo, Carmelo Dimora, Nicolo' Favuzza, Claudio

Fiorilla, Laura Fisichella, Giuseppe Fontana, Anna Forte, Antonio Fabrizio Francaviglia, Antonio Fusco, Chiara Gallina, Cristina Geraci, Luca Antonio Giammona Indaco, Ruggero Gibilisco, Vita Giorgi, Marco Girella, Roberto Grana', Carmela Greco, Beatrice Guzzardo, Marco Italiano, Valentina La Franca, Ilenia La Placa, Madalina La Rocca, Maria Lampasona, Alessia Laudani, Emanuele Lazzara, Francesco Leonforte, Antonella Lipari, Maria Lopes, Beatrice Macaluso, Eloisa Sofia Mafhoum Alaoui, Giuliana Malandrino, Viviana Malato, Sergio Mantia, Eleonora Marletta, Roberta Maria Masnata, Ilenia Massaro, Chiara Maurici, Nicolò Mazara, Dominique Mazzei, Sarah Merenda, Daniele Messina, Maria Lucia Milana, Alessandro Milazzo, Maria Rita Mineo, Nicolò Monforte, Calogero Montalbano, Andrea Monteleone, Alessia Nigro, Adriana Palumbo Magri', Emilio Pampalone, Vincenzo Passantino, Daniele Pennisi, Tiziana Pinto Vraca, Ilaria Pirillo, Carmen Maria Ponte, Maria Pia Proclama', Luca Provenzale, Roberto Pugliese, Giuseppe Raimondo, Flavia Randisi, Giuseppe Rigano, Maria Cristina Riso, Maria Chiara Sannasardo, Cristina Sanzeri, Alessandra Savatteri, Cristian Scuderi, Zaira Simonelli, Pierfrancesco Sinacori, Giulia Sollami, Pietro Sparacino, Claudia Spatafora, Viviana Sutura Sardo, Bianca Tagliaferri, Cristina Tammuzza, Gloria Maria Terranova, Giulia Testa, Diego Tona, Ilenia Tona, Claudia Rosamaria Tornello, Lia Trafficienti, Flavio Trapani, Cesare Concetto Trombatore, Roberta Maria Virone, Federica Vitale, Mariapaola Vitale, Leonardo Zappala', tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Rosy Floriana Barbata, Francesco Leone, Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Palermo, via della Libertà, 62;

contro

Ministero della Salute, Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato della Salute - Dipartimento per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo,

via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Chiara Maida non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale

della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia

in data 11 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;

- dell'allegato A al D.D.G. n. 9/2018, pubblicato in data 11 gennaio 2019 sul sito della Regione

Sicilia

- del D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 con cui è stato sostituito l'allegato A della graduatoria

definitiva a seguito di alcune rettifiche, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo

posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche

se al momento sconosciuti;

- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Sicilia con particolare

riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia

delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 -
“Versione A, B, C, D ed
E”;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle
Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato
la prova di concorso;

- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 17 dicembre
2018;

- per quanto di ragione, dei verbali di ricorrezione delle commissioni esaminatrici
ed in particolare dei verbali n. 3 della I, III e VI commissione;

- per quanto di ragione, dei verbali n. 3 del 2 gennaio 2019 della III commissione e
del 4 gennaio

2019 della I commissione nella parte in cui le medesime commissioni ormai
decadute hanno

ricorretto non più non più in forma anonima ed ormai ad abbinamenti fatti;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidente
Regione Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato della Salute - Dipartimento per
Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. Giovanni
Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, considerato che alla luce della tipologia di prove concorsuali, non implicante giudizi valutativi personalizzati ma unicamente l'automatica attribuzione di un punteggio in funzione del riscontro obiettivo dell'esattezza o meno delle singole risposte (senza possibilità di alternative alla dicotomia sussistente fra risposta esatta e risposta sbagliata), l'attività di ricorrezione delle risposte ai quiz disposta - a seguito di verifica dell'erroneità dell'originario abbinamento fra domande e risposte esatte - dopo l'apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati, non comporta una violazione del principio di segretezza delle prove rilevante ed invalidante, alla luce della natura strettamente vincolata della verifica della correttezza o meno delle risposte, essendo tale principio rilevante non ex se, ma in quanto strumentale alla garanzia di massima imparzialità ed oggettività della relativa valutazione, per impedire una minaccia al bene-interesse presidiato che deve escludersi - salvo eventi patologici non dedotti e comunque sforniti di principio di prova - nel caso in esame per le caratteristiche strutturali della prova e della relativa valutazione;

rilevato che la parte ricorrente ha formulato, in via dubitativa, una richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, per l'ipotesi in cui "il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite";

ritenuto che è onere della parte ricorrente l'esatta individuazione dei soggetti controinteressati;

considerato che nel caso in esame le censure proposte hanno un contenuto e uno scopo tali da comportare, in caso di accoglimento, l'annullamento integrale e radicale dell'intera procedura concorsuale, onde la stessa formulazione delle censure - e non già la valutazione del Collegio - determina la necessità di evocare in giudizio tutti i partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa collocati nella graduatoria finale in posizione utile (nonché coloro che, collocatisi in posizione non utile ma anteriore rispetto agli odierni, ricorrenti potrebbero giovare

di eventuali scorrimenti);

ritenuto pertanto che, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, nelle more della celebrazione del giudizio di merito sussistano – alla luce dell’elevato numero dei soggetti in questione - i presupposti di legge per autorizzare l’istanza della parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell’Assessorato salute della Regione Siciliana, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), Respinge la domanda cautelare.

Autorizza l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO